Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 agosto 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Calabria

Regione Umbria

Regione Emilia-Romagna

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 211 DEL 3 AGOSTO 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Siracusa.

(2955)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 1983.

Pagamento in modo virtuale da parte di commissionari di borsa della tassa speciale sui contratti di borsa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, che detta disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute;

Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1079, portante nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di borsa;

Visto l'articolo unico della legge 14 agosto 1960, numero 826, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589; l'art. 20, ultimo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; l'art. 1, ultimo comma, della legge 11 ottobre 1973, n. 636 e l'articolo unico della legge 5 novembre 1975, n. 558;

Visti il decreto interministeriale 7 dicembre 1960 e i decreti del Ministro del tesoro 15 marzo 1963, 14 dicembre 1963, 30 ottobre 1971 e 30 novembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1975;

Atteso che in forza dell'articolo unico della legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, i commissari ammessi alla borsa valori che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio, possono essere autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse relative a contratti di borsa per contanti, a termine e di riporto su titoli e valori;

Ritenuta la necessità di stabilire, ai sensi della citata legge n. 53, le modalità da osservare per tale sistema di pagamento;

Decreta:

Art. 1.

I commissionari di borsa che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio e che intendono, ai sensi dell'articolo unico della legge 28 febbraio 1983, n. 53, essere autorizzati a corrispondere in modo virtuale le tasse relative ai contratti di borsa per contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, devono inviare al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari), tramite l'intendenza di finanza nella cui circoscrizione esercitano la loro attività, apposita domanda in bollo corredata:

a) da una dichiarazione sottoscritta dal commissionario o dal legale rappresentante della ditta commissionaria contenente l'ammontare presuntivo delle operazioni di borsa per contanti, a termine e di riporto su titoli e valori che potranno essere effettuate nel corso di un anno solare e l'importo delle corrispondenti tasse dovute, indicando a parte i contratti aventi per oggetto azioni;

b) da cinque esemplari di ciascuno dei modelli di foglietti per contratti di borsa conformi alle vigenti disposizioni, a redazione meccanografica, che si intende predisporre ed adoperare per le operazioni stesse.

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione ministeriale, procede sulla base della predetta dichiarazione alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate eguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Su ogni parte o sezione dei foglietti approvati, oltre che l'ammontare del tributo ed agli altri elementi previsti dalle vigenti disposizioni, devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione ministeriale al pagamento in modo virtuale.

Art. 2.

I commissionari di borsa autorizzati al pagamento in modo virtuale devono tenere un apposito registro, sul quale devono essere annotati cronologicamente, con numerazione progressiva, tutti i contratti conclusi col loro intervento nel corso dell'anno, specificando altresì in separate colonne il numero d'individuazione del foglietto usato, quello dell'operazione risultante dal libro giornale, nonché il tipo, la data e la scadenza di ogni contratto, la specie dei titoli negoziati, la loro quantità o valore nominale, il prezzo pattuito e il tributo dovuto.

Il registro a fogli numerati deve essere presentato, prima dell'uso, all'ufficio del registro territorialmente competente, il quale apporrà su ogni pagina il bollo a calendario e sull'ultima farà constatare, con dichiarazione datata e firmata, il numero delle pagine del registro medesimo. E' consentito l'impiego di registri a schede mobili, anche con sistema meccanografico.

Il registro, che è obbligatorio esibire in qualsiasi momento a richiesta dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio successivo deve essere presentata apposita denuncia all'ufficio del registro competente, sottoscritta dal commissionario di borsa, contenente il numero e specie dei contratti di borsa effettivamente conclusi nell'anno e l'ammontare complessivo del relativo tributo dovuto.

L'ufficio del registro, previ gli opportuni controlli, procede alla liquidazione definitiva della tassa dovuta per l'anno precedente, imputandone la differenza a debito o a credito nella prima rata trimestrale od, occorrendo, in quelle successive.

Tale liquidazione, ragguagliata ad anno, viene assunta dall'ufficio del registro come base per la liquidazione provvisoria della tassa per l'anno in corso, ri-

partendone il pagamento in quattro rate eguali scadenti rispettivamente entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dello stesso anno.

Il registro di cui al presente articolo dovrà essere conservato dal commissionario di borsa per cinque anni dall'ultima operazione annotata.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al presente decreto s'intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

Il commissionario di borsa che intende rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta allo ufficio del registro competente.

In ciascuna delle ipotesi previste dai precedenti commi, il commissionario di borsa deve presentare la denuncia di cui al quarto comma dell'art. 2 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il giorno da cui ha effetto la revoca o la rinuncia.

Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva, dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

Art. 4.

L'autorizzazione può essere revocata qualora il commissionario di borsa non abbia osservato le formalità indicate agli articoli precedenti e non abbia corrisposto nei termini prescritti le rate o i conguagli di tassa dovuti.

Il presente decreto sara pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1983

p. *Il Ministro delle finanze*
CIAMPAGLIA

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4582)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 giugno 1983.

Norme di attuazione dell'art. 13 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sulla concessione di contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli con trazione elettrica o mista.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 13 della legge 29 maggio 1982, n. 308, che prevede la concessione di contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli con trazione elettrica o mista;

Visto il terzo comma dell'articolo di legge suddetto che dispone che i contributi sono concessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogati sulla base delle norme e secondo i criteri di priorità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta la necessità di dettare le norme di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Veicoli ed impianti ammessi al contributo

Sono ammessi al contributo di cui all'art. 13 della legge 29 maggio 1982, n. 308, i veicoli ad uso urbano e gli impianti di seguito indicati:

1.1 Veicoli con trazione elettrica a batteria.

Rientrano in questa categoria i veicoli nei quali l'energia per la trazione viene fornita esclusivamente da accumulatori elettrochimici installati a bordo.

1.2 Veicoli con trazione mista.

Rientrano in questa categoria i veicoli per i quali l'energia per la trazione viene fornita da accumulatori elettrochimici installati a bordo e da almeno una delle seguenti sorgenti: linea di alimentazione elettrica, motore termico.

1.3 Impianti di trazione elettrica a batteria.

Rientrano in questa categoria sia gli impianti di trazione elettrica a batteria, applicati successivamente a veicoli già omologati, sia gli impianti ausiliari non installati sui veicoli, necessari per le operazioni di ricarica degli accumulatori elettrochimici dei veicoli di cui ai punti precedenti.

Art. 2.

Modalità di ripartizione del contributo

Il contributo totale annuo è ripartito tra i veicoli e gli impianti contemplati dall'art. 1 nelle seguenti proporzioni:

a) veicoli di cui al paragrafo 1.1 . . . . . 60%
b) veicoli di cui al paragrafo 1.2 . . . . . 30%
c) impianti di cui al paragrafo 1.3 . . . . 10%

Qualora l'entità dei contributi richiesti nell'ambito di uno dei suddetti punti *a*), *b*) e *c*) non raggiunga l'ammontare ad esso destinato, l'eccedenza sarà ripartita proporzionalmente fra gli altri punti.

Qualora gli stanziamenti di cui ai commi precedenti risultino inferiori ai contributi richiesti, questi saranno corrisposti, nell'ambito di ciascuna categoria, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Art. 3.

Condizioni per avere diritto al contributo

Per essere ammessi al contributo i veicoli e gli impianti indicati nel precedente art. 1 devono:

a) se veicoli, essere stati omologati dal Ministero dei trasporti ed essere stati sottoposti alle ulteriori prove di omologazione ai fini energetici descritte nel successivo art. 4;

b) se impianti, essere stati sottoposti alle prove di omologazione descritte nel successivo art. 4, punto *b*).

Art. 4.

Modalità per l'omologazione ai fini energetici

L'omologazione ai fini energetici di cui all'art. 13, quarto comma, della legge richiede:

a) la determinazione del consumo specifico convenzionale del veicolo secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1 e la determinazione dell'autonomia dei veicoli secondo le modalità indicate al paragrafo 4.2;

b) la verifica delle principali prestazioni energetiche della batteria secondo le modalità descritte al paragrafo 4.3;

c) la conformità alla vigente normativa relativa alla sicurezza del materiale di cui si chiede l'omologazione.

Le metodologie relative alle prove e verifiche da seguire nelle prove di omologazione sono le seguenti:

4.1 Determinazione del consumo specifico convenzionale.

4.1.1 Veicoli con trazione elettrica a batteria.

Per consumo convenzionale del veicolo s'intende l'energia totale erogata dalla batteria ai morsetti durante la marcia in un percorso assegnato. Esso si determina mediante una prova condotta su di un tratto stradale asciutto, praticamente piano, con veicolo « a metà carico », effettuando una successione di 10 cicli del tipo descritto nella figura 1 di cui al successivo articolo 9.

Per « metà carico » s'intende il peso del veicolo in ordine di marcia, escluso il conducente (70 kg), più la metà del carico utile.

Il consumo specifico convenzionale si ottiene dividendo il consumo convenzionale misurato per la percorrenza e il peso totale del veicolo rilevati durante le prove kWh/(t km). I veicoli con velocità massima, dichiarata dal costruttore, maggiore o uguale a 60 km/h, devono essere sottoposti anche alla prova secondo il ciclo descritto nella figura 2 di cui al successivo art. 9.

La determinazione del consumo deve essere effettuata tramite una strumentazione in grado di assicurare una misura con un margine di differenza non superiore al 5%.

4.1.2 Veicoli con trazione mista.

4.1.2.1 Veicoli ibridi con motore termico.

Per consumo convenzionale del veicolo s'intende la quantità di carburante consumato, espresso in litri, durante la marcia in un percorso assegnato operando in condizioni di sostanziale equilibrio di carica della batteria.

Il consumo specifico si ottiene dividendo il consumo convenzionale per la percorrenza e il peso totale del veicolo rilevati durante le prove kWh/(t km). Valgono le altre prescrizioni di cui al paragrafo 4.1.1 relative alle condizioni di prova e alla precisione della misura del consumo.

4.1.2.2 Filobus bimodali.

Il consumo deve essere determinato solo per trazione elettrica a batteria.

4.1.2.2.1 Descrizione del ciclo di prova.

Lo spazio da percorrere nel compiere un ciclo è di 300 m ± 5 m.

La partenza deve avvenire con l'accelerazione massima consentita dal veicolo. La parte finale del ciclo deve essere percorsa con velocità decrescente (fino a velocità nulla) con decelerazione pari a 1,2 m/s² ± 0,1 m.

La velocità media sul percorso, esclusa la sosta, deve essere di 19 ± 2 km/h.

Il tempo di sosta deve essere di 15 s ± 1 sec.

4.1.2.2.2 Prova con trazione elettrica a batteria.

Per consumo convenzionale del veicolo s'intende la energia totale erogata dalla batteria ai morsetti durante la marcia in un percorso assegnato. Esso si determina mediante una prova condotta su di un tratto stradale asciutto, praticamente piano, con il veicolo caricato con il 50% del carico utile massimo (peso media del passeggero 68 kg), effettuando una successione di 10 cicli del tipo descritto al paragrafo 4.1.2.2.1.

Valgono le altre prescrizioni di cui al paragrafo 4.1.1 relative al consumo specifico e alla precisione della misura del consumo.

4.2 Determinazione dell'autonomia.

4.2.1 Veicoli con trazione elettrica a batteria.

L'autonomia, espressa in chilometri, viene determinata ripetendo il ciclo base di riferimento descritto nella figura 1 di cui al successivo art. 9 sino a quando i tempi di accelerazione non risultino superiori del 10% rispetto a quelli definiti nel ciclo o fino a quando non venga raggiunto il limite inferiore di scarica della batteria indicato dal costruttore del veicolo.

I veicoli con velocità massima, dichiarata dal costruttore, maggiore o uguale a 60 km/h, devono essere sottoposti anche alle prove secondo il ciclo descritto nella figura 2 di cui al successivo art. 9.

La determinazione dell'autonomia deve essere effettuata con il veicolo « a metà carico », partendo con batteria completamente carica. Per « metà carico » si intende il peso del veicolo in ordine di marcia, escluso il conducente (70 kg), più la metà del carico utile. La prova deve essere condotta su un tratto stradale asciutto, praticamente piano.

La misura dell'autonomia deve essere effettuata con due prove consecutive e si assume, come risultato finale, la media aritmetica dei valori ottenuti nelle due prove.

La determinazione dell'autonomia deve essere effettuata tramite una strumentazione in grado di assicurare una misura con un margine di tolleranza del 5 %.

4.2.2 Veicoli con trazione mista.

4.2.2.1 Veicoli ibridi con motore termico.

L'autonomia, espressa in chilometri, viene assunta uguale al rapporto tra la capacità del serbatoio (espressa in litri) ed il prodotto desunto dal paragrafo 4.1.2.1 per il peso totale di cui trattasi.

4.2.2.2 Filobus bimodali.

Autonomia con trazione elettrica a batteria. L'autonomia, espressa in chilometri, viene determinata ripetendo il ciclo di cui al paragrafo 4.1.2.2.1 sino a quando la velocità media rimane entro il limite inferiore prescritto.

La misura dell'autonomia deve essere effettuata con almeno due prove consecutive e si assume, come risultato finale, la media aritmetica dei valori ottenuti dalle prove.

Valgono le altre prescrizioni di cui al paragrafo 4.1.2.2.2 relative alle condizioni di prova e alla precisione delle misure.

4.3 Verifica delle principali prestazioni energetiche del sistema di accumulo.

Le misure indicate nel presente paragrafo devono essere effettuate su batteria nuova in condizioni di esercizio, secondo la normativa CEI in vigore. Nella determinazione dei parametri è tollerata una differenza non superiore al 5%.

4.3.1 Determinazione dell'energia specifica.

L'energia specifica, espressa in wh/kg, viene determinata dividendo il valore misurato per il peso totale degli accumulatori. La misura va eseguita partendo da condizione di piena carica, alla temperatura iniziale dell'elettrolito di 30 ± 2 °C, con corrente costante di valore pari a C5/5, sino al raggiungimento di una tensione totale di batteria pari all'85% della tensione nominale.

4.3.2 Determinazione della potenza specifica.

Nelle medesime condizioni della prova precedente, la batteria viene scaricata con corrente costante corrispondente a un regime indicato dal costruttore, per un tempo pari a 10 secondi ± 1 sec. La tensione durante la scarica deve essere sempre superiore al 75% della tensione nominale.

La potenza specifica, espressa in w/kg, viene valutata dividendo la potenza istantanea al termine della prova (T=10 s) per il peso totale degli accumulatori.

4.4 Requisiti di omologazione.

Nella domanda di omologazione, il richiedente deve dichiarare, per i veicoli con trazione a batteria, i seguenti requisiti minimi per il sistema di accumulo di primo impianto:

energia specifica: 35 wh/kg;

potenza specifica: 60 w/kg per accumulatori al Pb a piastre piane e altre coppie; 50 w/kg per accumulatori a Pb a piastre tubolari.

Sui valori indicati, che devono essere rilevati secondo le modalità stabilite al paragrafo 4.3, è ammessa una differenza del 10%.

Inoltre il richiedente dell'omologazione dovrà allegare dichiarazione attestante il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

rapporto peso batteria/peso complessivo veicolo: minore uguale : 0,35;

rapporto tara/portata (per soli veicoli industriali), minore uguale: 4.

Infine il richiedente dovrà produrre una dichiarazione riportante le seguenti caratteristiche del sistema di accumulo:

capacità della batteria ai diversi regimi: 2 ore (C2), 5 ore (C5);

potenza specifica (secondo paragrafo 4.3.2) nelle seguenti condizioni: nel corso di una scarica al regime C2/2, a 30 °C ± 2 °C, dopo aver erogato 0,8 C2;

vita della batteria dichiarata dal costruttore espressa in numero di cicli secondo norme CEI.

4.5 Estensione dell'omologazione.

Veicoli di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2.1.

S'intende che l'omologazione ai fini energetici di un veicolo vale anche per differenti versioni dello stesso, purché ne vengano mantenute le prestazioni e le caratteristiche fondamentali (sistemi di propulsione, di regolazione e il peso massimo autorizzato con tolleranza del 10%).

Art. 5.

Esecuzione delle prove di omologazione ai fini energetici

Le prove di omologazione ai fini energetici di cui all'art. 13, quarto comma, della legge sono eseguite dal Ministero dei trasporti e da enti o istituti autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Modalità di richiesta dell'omologazione ai fini energetici

Con la domanda di omologazione ai fini energetici di cui all'art. 13, quarto comma, della legge deve essere presentata la seguente documentazione:

certificato della omologazione del Ministero dei trasporti o, nel caso in cui il certificato non sia disponibile, copia della domanda e della documentazione inoltrata a detto Ministero;

copia del libretto di uso e manutenzione del veicolo o dell'impianto;

descrizione tecnica dettagliata del sistema di regolazione e di trazione, caratteristiche nominali della batteria di accumulatori installata come primo impianto o consigliata dal costruttore, qualora non già riportate negli allegati al certificato di omologazione del Ministero dei trasporti;

dichiarazione del costruttore che tutto il materiale soddisfa alle norme di sicurezza attualmente in vigore (con particolare riferimento alla sicurezza elettrica, specificando le norme di riferimento adottate);

ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile per l'omologazione.

Art. 7.

Modalità di richiesta del contributo

La richiesta di contributo deve essere accompagnata da una formale dichiarazione, rilasciata dalla fabbrica costruttrice del veicolo o dell'impianto di trazione e per cui si richiede il contributo, attestante le conformità in tutte le parti al corrispondente tipo omologato ai fini energetici; di tale dichiarazione il costruttore, che la rilascia, assume piena responsabilità civile e penale.

Alla richiesta l'avente titolo deve allegare idonea documentazione volta a dimostrare l'uso sostitutivo dei veicoli, di cui si fa domanda, riferito a veicoli tradizionali. Inoltre l'avente titolo deve allegare dichiarazione che sul territorio di competenza vi sia una popolazione media nell'anno superiore a 300.000 abitanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 95.

Art. 8.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato in due rate uguali: la prima dietro presentazione del contratto di acquisto e della dichiarazione di omologazione ai fini energetici

di cui al precedente art. 7, la seconda, a saldo, dietro presentazione del documento di circolazione definitivo o provvisorio rilasciato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che provvede all'immatricolazione.

In caso di mancata presentazione di detto documento entro tre mesi dalla data di rilascio, o di mancato rilascio da parte del Ministero dei trasporti, il beneficiario dovrà restituire il contributo riscosso, maggiorato degli interessi legali dal giorno della riscossione.

In caso di mancato rilascio del documento, il Ministero dei trasporti dovrà dare comunicazione al Ministero dell'industria.

Art. 9.

Figure esplicative

Le seguenti figure fanno parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 10 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

Ciclo "SAE B" per la determinazione del consumo specifico

V_1	t_1	t_2	t_3	t_4	"T"
32 ± 1.5	19 ± 1	19 ± 1	9 ± 1	25 ± 2	72 ± 3

Figura 1

Ciclo "EUROPA" per la determinazione del consumo specifico

V_1	V_2	V_3	V_4	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}	t_{11}	t_{12}	t_{13}	t_{14}
15	32	35	50	4	8	5	21	12	24	11	21	26	12	8	13	12	18

Tolleranze sulla velocità = ± 1 km/h

Tolleranze sui tempi = ± 0,5 s

Tempo totale "T" = 195 s

Figura 2

(4568)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 luglio 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro reali, di durata decennale, con godimento 1° agosto 1983 per 1.000 miliardi, da attribuirsi all'IRI e destinati a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c*), della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodoto interno lordo al costo dei fattori;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Vista la legge 18 dicembre 1981, n. 750, recante conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, ed, in particolare, l'art. 2, con cui si prevede che tale conferimento avvenga, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante attribuzione di titoli del Tesoro, dall'IRI destinati, per pari ammontare, a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 750, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati (« Certificati del Tesoro reali »), per l'importo di lire 1.000 miliardi;

Tenuto conto che il Ministero delle partecipazioni statali ha provveduto al versamento all'entrata del bilancio statale della somma di lire 1.000 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla necessità di reperire con sollecitudine i titoli da destinarsi alle finalità di cui alla legge n. 750 sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effeti dell'art. 38, lettera *c*), della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1981, n. 750, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati (« Certificati del Tesoro reali »), al portatore, per l'importo di nominali lire 1.000 miliardi alle seguenti condizioni:

durata: 10 anni;

godimento: 1° agosto 1983;

prezzo di emissione: alla pari;

meccanismo di indicizzazione: rivalutazione annuale del capitale pari al 100% dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori;

tasso d'interesse: 2,50% annuale posticipato, calcolato sul capitale annualmente rivalutato, pagabile in unica soluzione;

rimborso del capitale e delle relative rivalutazioni: alla scadenza del periodo di vita dei titoli (1° agosto 1993).

Art. 2.

I certificati del Tesoro reali hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale iniziale. E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa, nonché la riunione dei certificati stessi, purché rechino numerazione progressiva, e la divisione dei titoli medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso; i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati del Tesoro reali e le relative cedole di interesse sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite; essi, e le relative rivalutazioni del capitale, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati del Tesoro reali sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° agosto di ogni anno, calcolate sul capitale annualmente rivalutato secondo quanto disposto dal successivo art. 5.

Per il primo anno di vita dei certificati, l'interesse è calcolato sul capitale nominale iniziale dei titoli e, per gli anni successivi, sul capitale nominale in essere al 31 luglio precedente la data di scadenza delle cedole. La prima cedola è pagabile il 1° agosto 1984 e l'ultima il 1° agosto 1993.

Gli interessi sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 5.

I certificati del Tesoro reali verranno annualmente rivalutati nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori ed avranno di conseguenza, all'inizio di ciascun anno di vita, un maggior valore nominale; la rivalutazione avverrà all'inizio di ogni anno di durata dei titoli successivo al primo, sulla base del

deflattore implicito comunicato dall'ISTAT l'anno stesso e concernente l'incremento registrato nell'anno solare precedente.

La prima rivalutazione avverrà il 1° agosto 1984 sulla base della variazione percentuale del predetto indice verificatasi durante l'anno solare 1983 e pubblicata dall'ISTAT nel 1984.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà reso annualmente noto il valore di detto indice.

Il valore del suindicato indice verrà arrotondato per eccesso o per difetto alla terza cifra decimale più vicina, a seconda che la quarta cifra decimale sia o non sia superiore al 5; l'importo di ciascun titolo, come risulterà dopo la rivalutazione annuale, verrà, se necessario, arrotondato per eccesso o per difetto alle 1000 lire più vicine, a seconda che le successive tre cifre siano o non siano superiori a lire 500; il valore delle cedole d'interesse verrà, se necessario, arrotondato per eccesso o per difetto alle 100 lire più vicine, a seconda che le successive due cifre siano o non siano superiori a L. 50.

Il rimborso dei certificati, secondo il valore risultante dalle rivalutazioni annuali, verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 1993.

Art. 6.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia verrà aperto un conto speciale a nome dell'IRI, sul quale verranno versati i titoli di cui al presente decreto; la Banca d'Italia medesima provvederà poi alla consegna dei certificati all'IRI stesso.

La consegna dei certificati del Tesoro reali alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, del capitale rivalutato degli stessi è affidata alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 7.

I certificati del Tesoro reali, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119; LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526; LEGGE 18 DICEMBRE 1981, N. 750 » « CERTIFICATO DEL TESORO REALE » « 1983-1993 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1983 » « CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'IRI ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale iniziale del titolo, per l'eventuale intestazione, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DEL TESORO REALE » « 1983-1993 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1983 ». Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale iniziale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola viene indicato nella misura stabilita dal precedente art. 1, mentre quello relativo alle cedole successive viene indicato secondo le modalità di cui al precedente art. 4; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo (contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica) e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi geometrici ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DEL TESORO REALE » « 1983-1993 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Per i certificati nominativi, al di sotto del corpo del titolo sono collocati dieci compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura: « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,
mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in Rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Art. 8.

Gli oneri per interesse relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1993, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1983
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 52

(4659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983:

Fiumara Rita Maria notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Bracciano, distretto notarile di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cordelli Maria Cristina notaio residente nel comune di Roccasinibalda, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Frauenfelder Bruno notaio residente nel comune di Brisighella, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Sarno, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione.

(4623)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Elenco delle famiglie abitanti in case sparse ed attuazione di programmi urgenti di edilizia scolastica. (Ordinanza 13 luglio 1983, n. 14/83).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 29 novembre 1982, n. 883, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto l'art. 3-*undecies* della detta legge 29 novembre 1982, n. 883, con il quale è stato, in particolare disposto, che per la sistemazione delle famiglie delle province di Avellino, Potenza e Salerno, abitanti all'epoca del sisma in case sparse, demolite o dichiarate inagibili, per le quali non vi sia stata concessione di contributo per la ricostruzione o per la riparazione e per programmi urgenti di edilizia scolastica, il comune interessato, di intesa e con l'autorizzazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile a valere sui fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato a provvedere, nelle forme più idonee;

Considerato che, ai termini delle succitate disposizioni, il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Ritenuta la necessità ed urgenza di recare norme attuative delle succitate disposizioni.

Ordina:

Art. 1.

Entro giorni novanta decorrenti dalla data della pubblicazione della presente ordinanza, i comuni delle province di Avellino, Salerno e Potenza, che abbiano la disponibilità di fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, comunicheranno al Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche pel tramite degli uffici speciali regionali per la Basilicata e la Campania, costituiti ai sensi dell'ordinanza 29 novembre 1980, n. 69, del commissario straordinario del Governo, l'elenco delle famiglie che, nell'ambito del rispettivo territorio, all'epoca del sisma del novembre 1980 e febbraio 1981, abitavano in case sparse, demolite o dichiarate inagibili e per le quali non vi sia stato il conferimento di contributi per la ricostruzione o per la riparazione specificando la composizione del nucleo familiare, all'epoca dei detti eventi calamitosi.

Art. 2.

Unitamente alla predetta comunicazione anche essendosi avvalsi dell'opera di professionisti liberi, abilitati a termini di legge ed all'uopo incaricati dai comuni interessati, le dette amministrazioni, ai fini dell'intesa di cui all'art. 3-*undecies* della legge 29 novembre 1982, n. 883, indicheranno al Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche pel tramite degli uffici speciali regionali di cui all'articolo precedente una proposta di soluzione tecnico-economico idonea ad assicurare la più sollecita e definitiva sistemazione dei nuclei familiari anzidetti, specificando, nell'occasione, la spesa presumibilmente occorrente per il ripristino delle abitazioni sinistrate e indicandone la disponibilità con l'utilizzazione di fondi assegnati dal CIPE.

Gli interventi, proposti, dovranno avere carattere di organicità in modo da rendere possibile la loro attuazione anche mediante il sistema della concessione plurima o dell'appalto plurimo, ai termini dell'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

L'elenco delle famiglie di cui al precedente articolo uno della presente ordinanza dovrà corredarsi di una dichiarazione di assenso all'intervento comunale, da parte del proprietario della costruzione o del conduttore, resa nelle forme della dichiarazione giurata, nel termine di giorni cinque decorrenti dalla data di invito a rilasciare il detto assenso, comunicata, a mezzo di agente del comune medesimo.

Decorso detto termine senza che venga resa l'anzidetta dichiarazione di assenso, le famiglie beneficiarie si intenderanno decadute dalle provvidenze disposte dalla precitata legge 29 novembre 1982, n. 883, salvo il caso di assenso del solo conduttore nella quale ipotesi le spese sostenute dalla pubblica amministrazione saranno poste a carico del titolare del diritto reale di proprietà o di godimento e riscosse, nei modi di legge, a cura dei titolari dei distretti finanziari competenti per territorio (intendenti di finanza).

Ove le amministrazioni comunali sottopongono al Ministro per il coordinamento della protezione civile, soluzioni alloggiative diverse da quella del ripristino dell'immobile danneg-

giato o distrutto, dovranno darne allo stesso ragionata contezza, con particolare riguardo all'aspetto economico della soluzione proposta, che in ogni caso dovrà avere carattere definitivo.

Art. 3.

Conseguita l'intesa con il Ministro, il comune, con deliberazione immediatamente esecutiva, approverà il programma d'interventi concordato e la copertura della spesa con i fondi disponibili assegnati dal CIPE.

Ai fini dell'autorizzazione all'attuazione dell'intervento proposto, il Ministro medesimo, ove lo ritenga opportuno, acquisirà il preventivo parere tecnico-amministrativo dei costituiti uffici speciali regionali per la Basilicata e per la Campania.

Art. 4.

Per l'attuazione dei programmi urgenti di edilizia scolastica, ferma restando l'iniziativa dei comuni entro i termini fissati nei precedenti articoli sotto comminatoria di decadenza dei benefici disposti dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, acquisirà ai fini dell'intesa il motivato parere del provveditore agli studi competente per territorio, con particolare riguardo alle necessità effettive della popolazione scolastica.

Conseguita l'intesa con il Ministro, il comune, con deliberazione immediatamente esecutiva, approverà il programma urgente d'edilizia scolastica e la copertura delle spese con i fondi disponibili assegnati al CIPE.

Ai fini dell'autorizzazione all'attuazione del programma proposto, il Ministro medesimo, ove lo ritenga opportuno, acquisirà il preventivo parere tecnico-amministrativo dei costituiti uffici speciali regionali per la Basilicata e per la Campania.

Roma, addì 13 luglio 1983

Il Ministro: FORTUNA

(4520)

Interventi nel campo dell'edilizia residenziale (Ordinanza 14 luglio 1983, n. 15/83)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 323 datata 16 giugno 1981 con la quale il commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, ha redatto sulla base della indicazione degli enti interessati, il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi di cui all'art. 2 del citato decreto-legge destinati all'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti dei comuni diversi da Napoli rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ed ha approvato il programma per la costruzione di alloggi da finanziarsi con mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro la quota di lire 450 miliardi disponibili indicando nel gruppo *A* l'elenco dei comuni prescelti e con il gruppo *B* l'elenco dei comuni, che pur avendo avanzato richiesta di finanziamento, non sono stati inclusi nel gruppo *A* ovvero, se inseriti, trovando solo parziale accoglimento delle richieste ed ha disposto che gli enti inseriti in detto gruppo *B* sono tenuti a predisporre i medesimi adempimenti di quelli del gruppo *A* in attesa della disponibilità di ulteriori finanziamenti;

Visto il secondo comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, con cui è stata confermata alla gestione stralcio del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata la competenza relativa a tutte le attività comunque necessarie alla realizzazione dei programmi di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, comprese le attività necessarie al completamento dei programmi stessi, con esclusione di ogni nuova iniziativa che comporti nuovi oneri a carico dei fondi destinati alla ricostruzione;

Ritenuto che per le attività di cui sopra possano utilizzarsi le disponibilità residue del fondo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1981, n. 874;

Considerato che con propria ordinanza 15 giugno 1983, numero 9/83, al fine di eliminare lo stato di grave disagio nel quale versano le famiglie temporaneamente alloggiate nei campi containers situati nel terreno della Mostra d'Oltremare, di rendere possibile la restituzione dei locali della Mostra d'Oltremare alla sua originaria destinazione ed al fine di liberare dall'occupazione di famiglie terremotate gli edifici destinati all'uso scolastico e di ripristinare tale servizio pubblico dando nel contempo adeguato alloggio alle famiglie occupanti, ha approvato un programma di costruzione degli alloggi necessari di edilizia di pronto intervento e di agibilità definitiva, attribuendo al comune di Napoli l'incarico di provvedere alla individuazione ed alla acquisizione delle aree;

Ritenuto che il comune di Napoli non ha provveduto agli indispensabili adempimenti nè ha assunto alcuna iniziativa in tale senso per cui il programma di alloggi nel comune di Napoli appare irrealizzabile in tempi non lunghi;

Ritenuto che le disponibilità che fanno carico al fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n 874, tendono, per effetto dell'inflazione, a ridurre il proprio reale valore e che l'urgenza del programma per gli altri comuni incompiuto si rende ogni giorno più pressante;

Sospesa l'esecuzione dell'ordinanza n. 9 del 15 giugno 1983 che viene rimessa al momento in cui il comune di Napoli avrà adempiuto alle incombenze comminate con l'ordinanza citata e alla acquisizione della disponibilità prevista al comma 8 dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114;

Vista la propria ordinanza n. 4/83 del 20 aprile 1983;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitegli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente:

Dispone:

Art. 1.

Avvalendosi dell'ufficio speciale per l'edilizia residenziale istituito con la propria ordinanza n. 4/83 del 20 aprile 1983, il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua gli interventi di cui al programma gruppo *B* dell'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981 del commissario straordinario di più pronta realizzazione tra quelle che presentino più pressanti necessità alloggiative e dove le obbiettive condizioni delle aree di impianto consentano la realizzazione del maggior numero di abitazioni.

Art. 2.

L'acquisizione delle aree e la costruzione degli alloggi di cui al precedente articolo è di pubblica utilità nonchè indifferibile ed urgente ad ogni effetto di legge.

Alla loro individuazione provvedono i comuni interessati.

Art. 3.

Alla realizzazione delle opere, ivi compresa l'acquisizione delle aree, provvede l'ufficio speciale per l'edilizia residenziale mediante concessioni con le modalità di cui all'ordinanza numero 9/83 del 16 giugno 1983.

Art. 4.

Sul fondo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 12 dicembre 1981, n. 874, è accantonata la somma di lire 60 miliardi per l'attuazione della presente ordinanza.

Roma, addì 14 luglio 1983

Il Ministro: FORTUNA

(4521)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 28 luglio 1983

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 15 luglio 1983 relativo alla emissione dei B.O.T. con scadenza a tre mesi fissata per il 28 luglio 1983, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 96,15 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(4664)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 27 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1552,05	1552,05	—	1552,05	—	—	1551,95	1552,05	1552,05	—
Marco germanico	591,89	591,89	—	591,89	—	—	591,85	591,89	591,89	—
Franco francese	197,04	197,04	—	197,04	—	—	196,98	197,04	197,04	—
Fiorino olandese	529,41	529,41	—	529,41	—	—	529,49	529,41	529,41	—
Franco belga	29,607	29,607	—	29,607	—	—	29,605	29,607	29,607	—
Lira sterlina	2373 —	2373 —	—	2373 —	—	—	2373,05	2373 —	2373 —	—
Lira irlandese	1869,20	1869,20	—	1869,20	—	—	1872 —	1869,20	1869,20	—
Corona danese	164,66	164,66	—	164,66	—	—	164,68	164,66	164,66	—
E.C.U.	1349,50	1349,50	—	1349,50	—	—	1349,50	1349,50	1349,50	—
Dollaro canadese	1259,10	1259,10	—	1259,10	—	—	1259,25	1259,10	1259,10	—
Yen giapponese	6,451	6,451	—	6,451	—	—	6,45	6,451	6,451	—
Franco svizzero	734,25	734,25	—	734,25	—	—	734 —	734,25	734,25	—
Scellino austriaco	84,291	84,291	—	84,291	—	—	84,24	84,291	84,291	—
Corona norvegese	210,77	210,77	—	210,77	—	—	210,95	210,77	210,77	—
Corona svedese	200,88	200,88	—	200,88	—	—	200,88	200,88	200,88	—
FIM	276,80	276,80	—	276,80	—	—	277 —	276,80	276,80	—
Escudo portoghese	12,85	12,85	—	12,85	—	—	12,965	12,85	12,85	—
Peseta spagnola	10,435	10,435	—	10,435	—	—	10,438	10,435	10,435	—

Media dei titoli del 27 luglio 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	44 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	90,350
» 6 % » » 1970-85	86,150
» 6 % » » 1971-86	83,150
» 6 % » » 1972-87	79,300
» 9 % » » 1975-90	76,375
» 9 % » » 1976-91	75,300
» 10 % » » 1977-92	76,925
» 12 % (Beni Esteri 1980)	73,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,750
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,250
» » » » 1- 9-1981/83	100 —
» » » » 1-10-1981/83	100,150
» » » » 1-11-1981/83	100,375
» » » » 1-12-1981/83	100,675
» » » » 1- 3-1981/84	100,100
» » » » 1- 4-1981/84	100,250
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/84	100,300
» » » » 1- 3-1982/84	100,100
» » » » 1- 5-1982/84	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84	100,050
» » » » 1- 7-1982/84	100,100
» » » » 1- 8-1982/84	99,900
» » » » 1- 9-1982/84	99,900
» » » » 1-10-1982/84	99,800
» » » » 1-11-1982/84	100 —
» » » » 1-12-1982/84	99,800
» » » » 1- 1-1982/86	100,150
» » » » 1- 3-1982/86	99,750
» » » » 1- 5-1982/86	100 —
» » » » 1- 6-1982/86	100,050
» » » » 1- 7-1982/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	99,700
» » » » 1- 9-1982/86	99,750
» » » » 1-10-1982/86	99,700
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	99,500
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,200
» » » 12 % 1- 1-1984	98,175
» » » 12 % 1- 4-1984	96,500
» » » 18 % 1- 4-1984	100,300
» » » 12 % 1-10-1984	99,250
» » » 18 % 1- 1-1985	100,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,700
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1552 —
Marco germanico	591,87
Franco francese	197,01
Fiorino olandese	529,45
Franco belga	29,606
Lira sterlina	2373,025
Lira irlandese	1870,60
Corona danese	164,67
E.C.U.	1349,50
Dollaro canadese	1259,175
Yen giapponese	6,45
Franco svizzero	734,125
Scellino austriaco	84,265
Corona norvegese	210,86
Corona svedese	200,88
FIM	276,90
Escudo portoghese	12,907
Peseta spagnola	10,436

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 28 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1554,950	1554,950	—	1554,954	—	—	1555,050	1554,950	1554,950	—
Marco germanico	592,200	592,200	—	592,200	—	—	592,150	592,200	592,200	—
Franco francese	197,060	197,060	—	197,060	—	—	196,960	197,060	197,060	—
Fiorino olandese	529,990	529,990	—	529,990	—	—	529,820	529,990	529,990	—
Franco belga	29,613	29,613	—	29,613	—	—	29,607	29,613	29,613	—
Lira sterlina	2374,700	2374,700	—	2374,700	—	—	2375,050	2374,700	2374,700	—
Lira irlandese	1872,200	1872,200	—	1872,200	—	—	1872 —	1872,200	1872,200	—
Corona danese	164,680	164,680	—	164,680	—	—	164,700	164,680	164,680	—
E.C.U.	1350,080	1350,080	—	1350,080	—	—	1350,080	1350,080	1350,080	—
Dollaro canadese	1260,900	1260,900	—	1260,900	—	—	1260,700	1260,900	1260,900	—
Yen giapponese	6,462	6,462	—	6,462	—	—	6,464	6,462	6,462	—
Franco svizzero	733,950	733,950	—	733,950	—	—	733,820	733,950	733,950	—
Scellino austriaco	84,287	84,287	—	84,287	—	—	84,270	84,287	84,287	—
Corona norvegese	211,542	211,542	—	211,542	—	—	211,510	211,542	211,542	—
Corona svedese	201,680	201,680	—	201,680	—	—	201,500	201,680	201,680	—
FIM	276,750	276,750	—	276,750	—	—	276,700	276,750	276,750	—
Escudo portoghese	12,950	12,950	—	12,950	—	—	12,950	12,950	12,950	—
Peseta spagnola	10,438	10,438	—	10,438	—	—	10,437	10,438	10,438	—

Media dei titoli del 28 luglio 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	44 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	80,350
» 6% » » 1970-85	86,150
» 6% » » 1971-86	83,150
» 6% » » 1972-87	79,300
» 9% » » 1975-90	76,375
» 9% » » 1976-91	75,300
» 10% » » 1977-92	76,375
» 12% (Beni Esteri 1980)	73,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90,50
» » » 1-4-1981/86 16%	96 —
» » » 1-6-1981/86 16%	96 —
» » » 1-8-1982/84 19%	100,525
» » » Ind. 1-10-1980/83	100 —
» » » » 1- 9-1981/83	100,250
» » » » 1-10-1981/83	100,250
» » » » 1-11-1981/83	100,475
» » » » 1-12-1981/83	100,600
» » » » 1- 3-1981/84	100,050
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/84	100,375
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	100,050
» » » » 1- 9-1982/84	99,900
» » » » 1-10-1982/84	99,900
» » » » 1-11-1982/84	99,850
» » » » 1-12-1982/84	100,025
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	99,925
» » » » 1- 5-1982/86	99,950
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,075
» » » » 1- 8-1982/86	100,100
» » » » 1- 9-1982/86	99,750
» » » » 1-10-1982/86	99,950
» » » » 1-11-1982/86	99,950
» » » » 1-12-1982/86	100 —
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1983	99,150
» » » 12% 1- 1-1984	98,200
» » » 12% 1- 4-1984	96,475
» » » 18% 1- 4-1984	100,300
» » » 12% 1-10-1984	94,225
» » » 18% 1- 1-1985	100,400
» » Nov. 12% 1-10-1987	84,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,775
» » » » 22-11-1982/89 13%	100,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1555 —
Marco germanico	592,175
Franco francese	197,010
Fiorino olandese	529,905
Franco belga	29,610
Lira sterlina	2374,875
Lira irlandese	1872,100
Corona danese	164,690
E.C.U.	1350,080
Dollaro canadese	1260,800
Yen giapponese	6,463
Franco svizzero	733,885
Scellino austriaco	84,278
Corona norvegese	211,525
Corona svedese	201,590
FIM	276,725
Escudo portoghese	12,950
Peseta spagnola	10,437

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

Corso dei cambi del 29 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1566,45	1566,45	—	1566,45	—	—	1566,55	1566,45	1566,45	—
Marco germanico	592,15	592,15	—	592,15	—	—	592,20	592,15	592,15	—
Franco francese	196,91	196,91	—	196,91	—	—	196,75	196,91	196,91	—
Fiorino olandese	530,23	530,23	—	530,23	—	—	529,82	530,23	530,23	—
Franco belga	29,615	29,615	—	29,615	—	—	29,593	29,615	29,615	—
Lira sterlina	2382 —	2382 —	—	2382 —	—	—	2382,20	2382 —	2382 —	—
Lira irlandese	1870,50	1870,50	—	1870,50	—	—	1872 —	1870,50	1870,50	—
Corona danese	164,87	164,87	—	164,87	—	—	164,95	164,87	164,87	—
E.C.U.	1350,56	1350,56	—	1350,56	—	—	1350,56	1350,56	1350,56	—
Dollaro canadese	1270,50	1270,50	—	1270,50	—	—	1270,70	1270,50	1270,50	—
Yen giapponese	6,486	6,486	—	6,486	—	—	6,487	6,486	6,486	—
Franco svizzero	736 —	736 —	—	736 —	—	—	736,30	736 —	736 —	—
Scellino austriaco	84,284	84,284	—	84,284	—	—	84,295	84,284	84,284	—
Corona norvegese	211,90	211,90	—	211,90	—	—	212,049	211,90	211,90	—
Corona svedese	202,20	202,20	—	202,20	—	—	201,99	202,20	202,20	—
FIM	276,75	276,75	—	276,75	—	—	278 —	276,75	276,75	—
Escudo portoghese	12,88	12,88	—	12,88	—	—	13,15	12,88	12,88	—
Peseta spagnola	10,453	10,453	—	10,453	—	—	10,454	10,453	10,453	—

Media dei titoli del 29 luglio 1983

Titolo	
Rendita 5 % 1935	43,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	90,425
» 6 % » » 1970-85	86,150
» 6 % » » 1971-86	83,150
» 6 % » » 1972-87	79,300
» 9 % » » 1975-90	76,375
» 9 % » » 1976-91	75,300
» 10 % » » 1977-92	76,375
» 12 % (Beni Esteri 1980)	73,125
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,675
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,525
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,200
» » » » 1- 9-1981/83	100 —
» » » » 1-10-1981/83	100,350
» » » » 1-11-1981/83	100,550
» » » » 1-12-1981/83	100,550
» » » » 1- 3-1981/84	100,050
» » » » 1- 4-1981/84	100,100
» » » » 1- 6-1981/84	100,125
» » » » 1- 1-1982/84	100,400
» » » » 1- 3-1982/84	100,100
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84	100,050
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	100,100
» » » » 1- 9-1982/84	99,800
» » » » 1-10-1982/84	99,750
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	100,050
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,050
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,150
» » » » 1- 8-1982/86	100,100
» » » » 1- 9-1982/86	99,750
» » » » 1-10-1982/86	99,800
» » » » 1-11-1982/86	99,850
» » » » 1-12-1982/86	100,050
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,150
» » » 12 % 1- 1-1984	98,200
» » » 12 % 1- 4-1984	96,550
» » » 18 % 1- 4-1984	100,375
» » » 12 % 1-10-1984	94,200
» » » 18 % 1- 1-1985	100,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,775
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1983

Valuta	
Dollaro USA	1566,50
Marco germanico	592,175
Franco francese	196,83
Fiorino olandese	530,025
Franco belga	29,604
Lira sterlina	2382,10
Lira irlandese	1871,25
Corona danese	164,91
E.C.U.	1350,56
Dollaro canadese	1270,60
Yen giapponese	6,486
Franco svizzero	736,15
Scellino austriaco	84,289
Corona norvegese	211,974
Corona svedese	202,095
FIM	277,375
Escudo portoghese	13,015
Peseta spagnola	10,453

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 9, in data 14 luglio 1983, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

graduatoria generale del concorso pubblico 5 novembre 1982, n. 307.59.2, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico 10 novembre 1982, n. 307.58.2, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico 10 novembre 1982, n. 307.58.3, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico 5 luglio 1982, n. 307.59.1, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico 5 novembre 1982, n. 307.58.1, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico 2 novembre 1982, n. 307.113.1, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico 2 novembre 1982, n. 307.113.2, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico 31 dicembre 1982, n. 307.83.3, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico 9 novembre 1982, n. 309.13.4, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per la fisica delle macromolecole - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico 22 settembre 1982, n. 307.38.6, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di radioastronomia - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico 8 novembre 1982, n. 307.38.8, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di radioastronomia - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico 5 luglio 1982, n. 307.52.2, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di spettroscopia molecolare - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico 5 luglio 1982, n. 307.52.1, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di spettroscopia molecolare - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico 21 giugno 1982, n. 309.67.10, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sulle colture precoci ortive in Sicilia - Catania;

graduatoria generale del concorso pubblico 3 febbraio 1982, n. 309.89.9, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada - Ferrara;

graduatoria generale del concorso pubblico 22 settembre 1982, n. 309.14.2, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sulla fotochimica e reattività degli stati eccitati dei composti di coordinazione - Ferrara;

graduatoria generale del concorso pubblico 21 giugno 1982, n. 307.129.2, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto sulla propagazione delle specie legnose - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico 21 giugno 1982, n. 307.129.1, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto sulla propagazione delle specie legnose - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico 10 novembre 1982, n. 307.140.4, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di struttura della materia - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico 10 novembre 1982, n. 307.140.5, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di struttura della materia - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico 10 novembre 1982, n. 307.140.6, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di struttura della materia - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico 10 novembre 1982, n. 307.140.3, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di struttura della materia - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico 10 novembre 1982, n. 307.140.1, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di struttura della materia - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico 2 novembre 1982, n. 307.109.3, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto trasformazione e accumulo energia - Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico 2 novembre 1982, n. 307.109.4, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto trasformazione e accumulo energia - Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico 1° luglio 1982, n. 309.116.8, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio per la teoria dei sistemi - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico 5 luglio 1982, n. 307.67.2, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di strutturistica chimica « G. Giacomello » - Montelibretti (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico 5 luglio 1982, n. 307.67.1, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di strutturistica chimica « G. Giacomello » - Montelibretti (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico 22 settembre 1982, n. 307.67.3, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di strutturistica chimica « G. Giacomello » - Montelibretti (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico 5 novembre 1982, n. 307.119.1, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni della matematica - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico 2 novembre 1982, n. 307.122.1, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca per l'elettromagnetismo e i componenti elettronici - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico 2 novembre 1982, n. 307.122.2, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca per l'elettromagnetismo e i componenti elettronici - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico 8 novembre 1982, n. 307.135.1, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche per le attività terziarie - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico 22 settembre 1982, n. 307.12.31, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto motori - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico 21 giugno 1982, n. 307.90.5, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio dei problemi bioagronomici delle colture arboree mediterranee - Oristano;

graduatoria generale del concorso pubblico 21 giugno 1982, n. 307.90.6, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio dei problemi bioagronomici delle colture arboree mediterranee - Oristano;

graduatoria generale del concorso pubblico 31 dicembre 1982, n. 307.96.4, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di dinamica dei sistemi e bioingegneria;

graduatoria generale del concorso pubblico 5 luglio 1982, n. 307.61.4, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico 5 luglio 1982, n. 307.61.3, a tre posti di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico 1° luglio 1982, n. 307.121.1, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico 30 dicembre 1982, n. 307.121.4, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico 30 dicembre 1982, n. 307.121.2, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sull'edilizia ed il risparmio energetico - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico 1° luglio 1982, n. 309.126.3, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio metodi e dispositivi per radiotrasmissioni - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico 3 febbraio 1982, n. 307.86.2, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del Mezzogiorno - Ponticelli (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico 9 novembre 1982, n. 309.142.1, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi - Portici (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico 9 novembre 1982, n. 309.142.2, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi - Portici (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico 31 dicembre 1982, n. 309.8.3, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per le sostanze organiche naturali - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico 8 novembre 1982, n. 307.1.12, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di acustica « O.M. Corbino » - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico 8 novembre 1982, n. 307.1.13, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di acustica « O.M. Corbino » - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico 22 febbraio 1982, n. 309.120.9, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per l'elaborazione numerale dei segnali - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico 1° luglio 1982, n. 309.120.10, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per l'elaborazione numerale dei segnali - Torino.

(4614)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Concorso pubblico, per titoli, integrato da un colloquio, per l'assegnazione di cinquantasei borse di studio per un corso di preparazione culturale e professionale per l'assunzione di ventotto impiegati nella carriera direttiva con la qualifica iniziale di vice capo ufficio, da inserire nel servizio ispettivo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 27 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del vigente regolamento del personale, un concorso pubblico, per titoli, integrato da un colloquio, per l'assegnazione di cinquantasei borse di studio per un corso di preparazione culturale e professionale per l'assunzione di ventotto impiegati nella carriera direttiva con la qualifica iniziale di vice capo ufficio in prova, da inserire nel servizio ispettivo.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze statistiche e attuariali o diplomi di laurea equipollenti;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le maggiorazioni di legge.

La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo schema allegato al bando, deve pervenire all'ISVAP - Ufficio concorsi - Via Piemonte, 127 - Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il bando di concorso è pubblicato integralmente in pari data nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4657)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario, prima fascia, gruppo n. 43/bis « archivistica ».

Con decreto ministeriale 30 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1983, registro n. 54 Istruzione, foglio n. 156, è stata costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore universitario di ruolo, prima fascia, gruppo n. 43-*bis* « archivista »:

Ginzburg prof. Carlo, facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna;

Fonzi prof. Fausto, facoltà di magistero dell'Università di Roma;

Grendi prof. Edoardo, facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova;

Arnaldi prof. Girolamo, facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Carbone prof. Salvatore, facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria.

La spesa inerente il funzionamento della predetta commissione gravera sul capitolo 4005 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1983, per presumibili L. 5.000.000.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra indicato concorso a posti di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 6 e 8 del decreto ministeriale 23 ottobre 1981.

(4632)

Concorsi a posti di tecnico laureato e tecnico coadiutore presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia d'urgenza sperimentale e trapianti d'organo — posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia sperimentale e trapianti di organo — posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4631)

POLICLINICO « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di dermosifilopatia presso la clinica dermosifilopatica;

un posto di aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali presso il servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali;

un posto di aiuto di pediatria presso la divisione di patologia neonatale;

un posto di assistente di pediatria presso la divisione di neonatologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia presso la divisione di traumatologia con annesso servizio di pronto soccorso traumatologico:

un posto di assistente di neurochirurgia presso la clinica neurochirurgica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(399/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 209 del 1° agosto 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo: Concorso pubblico, per titoli, a due posti di inserviente.

A.M.I.U. - Azienda municipalizzata igiene urbana, in Taranto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di impiegato perforatore.

Istituto italiano di medicina sociale, in Roma: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico presso la direzione generale.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. **19.**

Interpretazione autentica dell'art. 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 20 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'espressione « per almeno un anno » contenuta nell'art. 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, è da intendere riferita a mansioni superiori effettivamente svolte presso la Regione purchè, da atti amministrativi regionali aventi valore di fede pubblica, risulti che il loro esercizio abbia avuto inizio da data anteriore all'entrata in vigore della predetta legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 13 giugno 1983

DOMINIJANNI

(4036)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. **18.**

Ulteriore intervento finanziario della Regione per i progetti ammessi ai benefici del regolamento (CEE) n. 355 del 15 febbraio 1977, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 16 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la prosecuzione degli interventi finanziari della Regione di cui alla legge regionale 23 dicembre 1980, n. 79, a favore dei progetti ammessi ai benefici previsti dal regolamento (CEE) n. 355 del 15 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 in termini di competenza e di L. 100.000.000 in termini di cassa, con iscrizione:

nel cap. 7676, voce 9998, della spesa del bilancio per l'esercizio 1983;

nel programma operativo 2.06.2.01.2 della colonna 1983 del relativo bilancio pluriennale 1983-85.

All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con la disponibilità di pari importo del fondo globale del capitolo 9710 dell'esercizio 1982: « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo — Spese di investimento — numero d'ordine 2 », a norma di quanto previsto dall'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'esercizio 1983 e al relativo bilancio pluriennale 1983-85, le conseguenti variazioni ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale n. 23/1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 13 giugno 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 9 maggio 1983 (*atto n.* 913) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *giugno* 1983.

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. **19.**

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 1° luglio 1981, n. 34 e 31 maggio 1982, n. 26.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 16 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 1984.

I termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono prorogati al 31 dicembre 1983.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, come integrato dall'art. 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, è prorogato al 31 luglio 1983.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, è prorogato al 31 luglio 1984.

La durata di validità delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 35 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è prorogata al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

Al quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, così come integrato dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, dopo le parole « in cooperative edilizie », si aggiungono le parole « e/o cooperative di ricostruzione ».

Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, le parole « punto 1, lettere *A*), *B*) e *C*) » sono sostituite dalle parole « punti 1 e 2, lettere *A*), *B*) e *C*) ».

Art. 3.

Nei territori dei comuni di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, nei casi di demolizione di parti di edifici privati, resa necessaria per ragioni di pubblica incolumità, il comune, in alternativa alle procedure previste

dall'art. 153 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, può procedere al recupero delle somme nei confronti del proprietario dell'immobile interessato, in sede di concessione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Art. 4.

Per motivi conseguenti a situazioni non accertabili al momento della valutazione della spesa ammissibile a contributo in sede di progettazione, è consentito agli aventi diritto — durante l'esecuzione dei lavori di ripristino dei beni di proprietà privata siti nei comuni di cui alle tabelle *A*) e *B*) allegate alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, inclusi negli elenchi previsti dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 — effettuare variazioni di partite di lavoro rispetto a quelle previste nell'istruttoria di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, con l'osservanza delle procedure e dei limiti stabiliti nei successivi commi.

Le variazioni di partite di lavoro sono consentite limitatamente agli interventi di carattere strutturale indicate nel quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 — ed ai conseguenziali lavori di finitura — che non alterino le caratteristiche essenziali dell'originario progetto già in possesso del comune competente.

Le partite di lavoro per le quali si richiede variazione non possono comunque superare il 20 per cento dell'importo della spesa complessivamente ammessa a contributo ai sensi degli articoli 7 e 22 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

I proprietari interessati, allorché si verifichino le condizioni previste dal primo comma del presente articolo, prima dell'esecuzione dei lavori di variante, devono presentare motivata e circostanziata richiesta al comune competente.

Nel caso d'intervento unitario di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e all'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, la richiesta deve essere presentata da tutti i proprietari interessati.

Il comune, accertata la validità delle motivazioni addotte, provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta al rilascio di un apposito provvedimento autorizzativo.

Il provvedimento di cui al precedente comma non esonera gli interessati dall'obbligo del possesso, ove necessario, nei casi previsti dalla vigente legislazione, della concessione edilizia in variante di cui alla legge 8 gennaio 1977, n. 10 e/o delle autorizzazioni in variante di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457; 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, nonché del deposito — ai sensi della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25 — del progetto in variante anche ai fini delle direttive tecniche di cui alla deliberazione del consiglio regionale 29 giugno 1981, n. 290, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli interventi ricompresi nell'ambito dei piani di recupero di cui all'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i comuni, in applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della predetta legge, procedono direttamente alle variazioni degli atti tecnici redatti a seguito delle disposizioni di cui all'atto del consiglio regionale 2 febbraio 1981, n. 135.

E' fatto obbligo agli aventi diritto — a pena di decadenza dai benefici previsti dal presente articolo — della tempestiva comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori al rustico, ai fini dei necessari accertamenti da parte dei comuni.

Le partite in variante devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, al quale deve essere accluso il prospetto di comparazione fra le partite ammesse a contributo a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e le correlate partite sostitutive di cui alla richiesta indicata nel precedente quarto comma.

Per l'applicazione dei prezzi alle partite in variante si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

In nessun caso l'importo delle singole partite in variante può superare quello delle corrispondenti partite ammesse a contributo in sede d'istruttoria della domanda.

Al consuntivo dei lavori devono essere allegati, nei casi previsti dalla vigente legislazione, i documenti di cui al settimo comma del presente articolo, nonchè una dichiarazione del progettista in ordine alla conformità degli atti tecnici in variante acclusi al consuntivo, a quelli depositati presso l'amministrazione provinciale ai sensi della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25.

Per le finalità di cui alla presente norma il comune procede ad un supplemento d'istruttoria per la rideterminazione del contributo che comunque non può superare l'importo già stabilito con l'originario provvedimento di concessione delle provvidenze.

I proprietari interessati che abbiano precedentemente effettuato i predetti interventi in variante devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui al quarto comma del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, i comuni interessati, nei soli casi in cui non sono stati definiti gli atti di erogazione delle provvidenze, procedono all'adozione dei provvedimenti in sanatoria in conformità alle previsioni di cui ai precedenti commi.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 50, 1° luglio 1981, n. 34 e 31 maggio 1982, n. 26, non modificate con il presente articolo.

Art. 5.

Nei comuni di cui alla tabella *B*, allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è consentito agli aventi diritto, proprietari di immobili danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 — che, a seguito della regolare presentazione della domanda di cui all'art. 14 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, hanno prodotto, nei termini ivi previsti, una perizia giurata in forma sommaria — di presentare a specificazione di essa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una stima analitica redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale.

L'importo della spesa ammissibile a contributo, risultante dalla stima analitica di cui al precedente comma, non può superare quello stabilito con la predetta perizia giurata sommaria.

I prezzi da applicare alle partite di lavoro della stima analitica di cui al precedente primo comma sono quelli compresi nel prezzario regionale vigente all'epoca della redazione della perizia giurata sommaria.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 13 giugno 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 9 maggio 1983 (atto n. 915) ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 giugno 1983.

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. 20.

Celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi: ulteriore contributo al comitato regionale umbro e iniziative connesse alla realizzazione di sintesi delle mostre francescane e loro distribuzione in Italia e all'estero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 16 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative connesse alla realizzazione di rassegne itineranti in Italia e all'estero, che illustrino la figura e l'opera di S. Francesco d'Assisi nell'VIII centenario della sua nascita, avvalendosi a tale scopo delle strutture espositive, dei materiali e di quanto altro predisposto dal « Comitato regionale umbro per le cele-

brazioni dell'VIII centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi», costituito con deliberazione del consiglio regionale 27 maggio 1981, n. 243.

Il programma di iniziative connesse alla distribuzione delle mostre itineranti è deliberato dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge, ivi compreso l'onere per eventuali contributi al comitato regionale umbro per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi, è autorizzata, limitatamente all'anno 1983, la spesa di lire 700 milioni in termini di competenza e di cassa con iscrizione nel bilancio dell'esercizio in corso al cap. 765 (tab. 1 - sez. 1 - rubr. 4 - cat. 5 - tipo 1.1. - settore 32) di nuova istituzione denominato «Spese e contributi per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi».

All'onere di cui al precedente comma si farà fronte con la seguente variazione al bilancio regionale dell'esercizio 1983:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
cap. 580	150.000.000	150.000.000
cap. 960 (voce 6120)	75.000.000	75.000.000
cap. 5350 (voce 3010)	50.000.000	50.000.000
cap. 5350 (voce 3020)	25.000.000	25.000.000
cap. 9700 (fondo globale - elenco 4 allegato al bilancio regionale 1983, numero d'ordine 1)	50.000.000	50.000.000
cap. 6100	350.000.000	350.000.000
Totale . . .	700.000.000	700.000.000
In aumento:		
cap. 765	700.000.000	700.000.000

Corrispondenti variazioni in diminuzione sono apportate ai seguenti programmi previsti per l'anno 1983 nel bilancio pluriennale 1983-85:

Programma di attività 1.06.1.08 (beni, servizi di funzionamento e manutenzione):

la previsione in corrispondenza al cap. 580 è ridotta a lire 450 milioni;

Programma operativo 6.12.2.03 (interventi per istituti e per l'incremento del patrimonio culturale):

la previsione in corrispondenza del cap. 960 è ridotta a lire 1165 milioni;

Programma operativo 3.06.2.02 (promozione turistica e attività editoriale):

la previsione in corrispondenza della voce 3010 del cap. 5350 è ridotta a lire 750 milioni;

la previsione in corrispondenza della voce 3020 del cap. 5350 è ridotta a lire 450 milioni;

Programma operativo 3.03.2.05 (centri tecnico-promozionali e sviluppo):

la previsione in corrispondenza al cap. 9700 è ridotta a lire 50 milioni;

Programma operativo 7.06.2.01 (rimborsi, oneri fiscali, ecc.):

la previsione in corrispondenza del cap. 6100 è ridotta di lire 350 milioni.

Nello stesso bilancio pluriennale è iscritto il seguente progetto per l'anno 1983:

6.12.3.01: «Celebrazioni VIII centenario nascita S. Francesco d'Assisi» con previsione di lire 700 milioni in corrispondenza del cap. 765.

Entro il 31 gennaio 1984 la giunta regionale presenterà al consiglio una relazione con allegato il rendiconto concernente gli interventi effettuati ai sensi della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 13 giugno 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 9 maggio 1983 (atto n. 919) ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 giugno 1983.

(3898)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1983, n. 20.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 14 gennaio 1983, n. 2: «Variazione della dotazione organica stabilita dalla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 30 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale che a qualsiasi titolo prestava servizio non di ruolo o con incarico di prestazione d'opera intellettuale, in modo continuativo da almeno dieci mesi, alla data del 31 dicembre 1982 presso la Regione, i comitati comprensoriali e il circondario di Rimini, di cui all'art. 6, primo comma, della legge regionale 14 gennaio 1983, n. 2, è ammesso a partecipare ai corsi di formazione di cui all'art. 4, lettera *a*), della legge medesima, a prescindere dalle prove selettive limitatamente alle qualifiche funzionali del sesto e settimo livello retributivo.

La disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, della suddetta legge regionale si applica anche al personale che a qualsiasi titolo prestava servizio non di ruolo o con incarico di prestazione d'opera intellettuale in modo continuativo da almeno dieci mesi, alla data del 31 dicembre 1982, presso la Regione, i comitati comprensoriali e il circondario di Rimini, che partecipi a concorsi per qualifiche funzionali inquadrate nel quarto e nel quinto livello retributivo.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 giugno 1983

TURCI

(4176)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **40**.

Approvazione dell'accordo tra le regioni e le province autonome del nord Italia per la costituzione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) in base a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 270/1979.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' approvato l'accordo, allegato alla presente legge, tra la regione Lombardia e le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzione del « Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli C.I.F.D.A. » in applicazione del regolamento (CEE) n. 270 dei 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

Eventuali modificazioni al suddetto accordo, previa intesa tra i contraenti, saranno approvate con legge regionale.

Art. 2.

Alla designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti della regione Lombardia nel consiglio regionale del consorzio provvede la giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.

Art. 3.

Norma finanziaria

Al finanziamento della spesa a carico della regione Lombardia per l'attuazione dell'accordo di cui alla presente legge si provvederà annualmente con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 maggio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *aprile* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *maggio* 1983, *prot. n.* 22402/6358).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **41**.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 ottobre 1972, n. 34 e 16 giugno 1979, n. 32, in materia di contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 (« Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari ») è aggiunto il seguente comma:

« I contributi finanziari sono assegnati dall'ufficio di presidenza del consiglio previa deliberazione consiliare che fissi i criteri generali circa i tempi e le modalità delle relative erogazioni, la natura delle spese per cui i contributi stessi possono essere utilizzati, nonché le forme di rendicontazione periodica in ordine all'impiego delle somme ricevute; qualora tale rendicontazione non sia compiuta nelle forme prescritte, le erogazioni successive sono sospese fino a regolarizzazione avvenuta ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 la tabella allegata alla legge regionale 16 giugno 1979, n. 32, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al cap. 1.1.1.1.2.292 « Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari » che dall'entrata in vigore della presente legge verrà iscritto tra le « spese obbligatorie », elenco n. 1, allegato ai bilanci di previsione dei singoli esercizi finanziari.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 maggio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *aprile* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *maggio* 1983, *prot. n.* 20102/6359).

TABELLA

1) Quota costante mensile L. 1.200.000.

2) Contributi mensili ragguagliati all'entità numerica dei gruppi:

L. 300.000 per ogni consigliere fino a cinque;
L. 250.000 per ogni altro consigliere da sei a dieci;
L. 200.000 per ogni altro consigliere oltre i dieci.

3) Contributi mensili a titolo di aggiornamento e documentazione:

L. 200.000 per gruppi di un consigliere;
L. 350.000 per gruppi da due a cinque consiglieri;
L. 500.000 per gruppi da sei a dieci consiglieri;
L. 700.000 per gruppi da undici a venti consiglieri;
L. 900.000 per gruppi da ventuno a trenta consiglieri;
L. 1.100.000 per gruppi di oltre trenta consiglieri.

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **42**.

Modifica alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33: « Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica ».

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Salvaguardia ambientale

L'art. 5 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33: « Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica » modificato dalla legge regionale n. 31/83, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dall'adozione della delibera della giunta regionale di cui all'art. 4 e sino all'approvazione del piano di coordinamento territoriale comprensoriale e comunque per una durata non superiore a cinque anni, nelle zone di biotopo sottoposte a tutela si applicano le seguenti disposizioni di salvaguardia ambientale.

Sono vietati:

1) la realizzazione di nuovi edifici nonché gli interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volumi se non per la creazione o l'ammodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni;

2) l'apertura di nuove strade e la costruzione di infrastrutture in genere;

3) i nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico o l'ampliamento di quelli esistenti;

4) il mutamento del tipo di colture in atto, salvo le normali rotazioni agricole e le colture necessarie alla migliore difesa ambientale, nonché l'impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento;

5) l'apertura di nuove cave e torbiere o la riattivazione di quelle inattive e l'estrazione di materiali inerti;

6) gli interventi di bonifica di qualsiasi tipo;

7) l'impianto di nuovi campeggi liberi e/o organizzati o l'ampliamento di quelli esistenti e gli insediamenti turistici di qualsiasi tipo;

8) la raccolta e asportazione della flora spontanea;

9) la raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.);

10) gli interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;

11) l'introduzione di specie animali o vegetali estranee o comunque gli interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;

12) ogni attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente.

Nelle aree di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui agli alinea 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9) e 11) del precedente comma. Le zone di biotopo sottoposte a tutela e le relative aree di rispetto costituiscono oasi di protezione e rifugio per la fauna stanziale e migratoria ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico delle leggi sulla caccia regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Nelle zone individuate come geotopo e nelle relative aree di rispetto sottoposte a tutela la delibera stessa indica le disposizioni di salvaguardia da applicare, tra quelle elencate nel comma precedente, in rapporto alle finalità del vincolo ».

Art. 2.

Norma transitoria

Entro trenta giorni la giunta regionale individua i geotopi nell'ambito degli elenchi approvati con deliberazione del consiglio regionale n. 471 del 31 dicembre 1981 e successive modificazioni o adottati dalla giunta regionale con deliberazioni n. 23940 del 22 dicembre 1982, n. 27244 del 12 aprile 1983, n. 27245 del 12 aprile 1983, n. 27247 del 12 aprile 1983 e ne determina le relative salvaguardie.

Sino all'approvazione della delibera di cui al comma precedente, in tutte le aree vincolate, restano in vigore le misure di salvaguardia elencate al primo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Abrogazione di norme

E' abrogata la legge regionale 22 aprile 1983, n. 31.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 maggio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 5 *maggio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *maggio* 1983, *prot. n.* 23002/6360).

(3695)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832110)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.